

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo ⁽¹⁾

(1999/C 74/07)

COM(1999) 44 def. — 98/0115(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 1° febbraio 1999)

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998.

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 125,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C, in cooperazione con il Parlamento europeo,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. .../98 (regolamento generale) ha sostituito il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 ⁽²⁾, nonché il regolamento (CE) n. 4253/88 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 3193/94; che è necessario sostituire anche il regolamento (CE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione per quanto riguarda il Fondo sociale europeo ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 ⁽⁵⁾;

⁽¹⁾ GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 193 del 31.7.1993, pag. 39.

PROPOSTA ORIGINALE

- (2) considerando che il regolamento (CE) n. [...] del Consiglio, del . . ., recante disposizioni generali sui fondi strutturali, definisce il regime generale che disciplina l'insieme dei Fondi strutturali, e che è necessario provvedere a una definizione delle attività finanziabili dal Fondo sociale europeo (in prosieguo: «il Fondo») nell'ambito degli obiettivi 1, 2, e 3, dell'iniziativa comunitaria per la lotta alla discriminazione e alle disparità d'accesso al mercato del lavoro nonché nell'ambito di misure innovative e di azioni di assistenza tecnica;
- (3) considerando che è necessario definire le attività affidate al Fondo in relazione ai compiti prescritti dal trattato e nel contesto delle priorità decise dalla Comunità nei campi dello sviluppo delle risorse umane e dell'occupazione;
- (4) considerando che con le conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997 e la sua risoluzione sulla crescita e l'occupazione ⁽¹⁾ è iniziata l'attuazione, in virtù dell'articolo 2 del trattato, della strategia europea per l'occupazione, degli orientamenti annuali sull'occupazione e del processo di definizione di piani nazionali per l'occupazione;
- (5) considerando che è necessario ridefinire il campo d'applicazione del Fondo, segnatamente sulla scorta della ristrutturazione e semplificazione degli obiettivi dei Fondi strutturali nonché dell'attuazione della strategia europea per l'occupazione e dei piani nazionali d'azione a essa correlati;
- (6) considerando che è necessario definire un quadro comune per gli interventi del Fondo nei tre obiettivi dei Fondi strutturali, allo scopo di assicurare la coerenza e la complementarità delle azioni rientranti in tali obiettivi; in modo da migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e sviluppare le risorse umane;
- (7) considerando che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che la programmazione e l'esecuzione delle azioni finanziate dal Fondo nel quadro di tutti gli obiettivi contribuiscano alla promozione della parità tra le donne e gli uomini;

PROPOSTA MODIFICATA

- (2) considerando che il regolamento (CE) n. . . ., definisce il regime generale che disciplina l'insieme dei Fondi strutturali, e che è necessario provvedere a una definizione delle attività finanziabili dal Fondo sociale europeo (in prosieguo: «il Fondo») nell'ambito degli obiettivi 1, 2 e 3, dell'iniziativa comunitaria per la lotta alla discriminazione e alle disparità d'accesso di ogni tipo al mercato del lavoro nonché nell'ambito di misure innovative e in materia di azioni di assistenza tecnica;
- (5) considerando che è necessario ridefinire il campo d'applicazione del Fondo, segnatamente sulla scorta della ristrutturazione e semplificazione degli obiettivi dei Fondi strutturali, tenendo conto della strategia europea per l'occupazione e dei piani nazionali d'azione a essa correlati;
- (7) considerando che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che la programmazione e l'esecuzione delle azioni finanziate dal Fondo nel quadro di tutti gli obiettivi contribuiscano alla promozione della parità di opportunità tra le donne e gli uomini e all'abolizione della disparità di trattamento;

⁽¹⁾ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 3.

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (8) considerando che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che durante l'esecuzione delle azioni finanziate dal Fondo si tenga conto della dimensione sociale della società dell'informazione nonché degli aspetti legati al mercato del lavoro;
- (9) considerando che è necessario assicurare che le operazioni in materia di adattamento industriale vadano incontro alle necessità dei lavoratori e delle lavoratrici risultanti dalle trasformazioni già accertate e previste nell'industria e nel sistema produttivo, e non siano progettate a beneficio di una singola impresa o una particolare industria; che si dovrebbe dedicare particolare attenzione alle piccole e medie imprese nonché al rafforzamento dell'accesso alla formazione e al miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
- (10) considerando che è necessario garantire che il Fondo continui a migliorare le qualifiche professionali sostenendo azioni di anticipazione, di assistenza, di messa in rete e di formazione in tutta la Comunità, e che di conseguenza le attività finanziate devono essere di tipo orizzontale, estendendosi al sistema economico nel suo insieme, senza un riferimento prioritario a industrie o settori specifici;
- (11) considerando che è necessario ridefinire le azioni atte a rendere più efficace l'attuazione dei traguardi strategici nel quadro di tutti gli obiettivi in cui il Fondo interviene; che è necessario definire le spese ammissibili per la partecipazione del Fondo nel quadro della concertazione;
- (12) considerando che è necessario completare e precisare il contenuto dei piani e delle forme di assistenza, segnatamente sulla base della ridefinizione dell'obiettivo 3;
- (13) considerando che è necessario assicurare che nell'ambito di ciascun obiettivo il sostegno del Fondo si concentri sulle necessità più importanti e sulle iniziative aventi maggiore efficienza ed efficacia generale;
- (7 bis) considerando che gli Stati membri e la Commissione devono inoltre garantire che la programmazione e l'attuazione delle azioni finanziate dal Fondo nell'ambito di tutti gli obiettivi contribuiscano all'inserimento nel mercato del lavoro dei gruppi svantaggiati;
- (8) considerando che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che durante l'esecuzione delle azioni finanziate dal Fondo si tenga conto della dimensione sociale della società dell'informazione, nonché della prospettiva occupazionale;

PROPOSTA ORIGINALE

(14) considerando che è necessario introdurre meccanismi che consentano ai gruppi locali di accedere semplicemente e rapidamente al sostegno del Fondo per iniziative nel campo dell'emarginazione sociale, migliorando così la loro capacità operativa in tale settore;

(15) considerando che le misure di particolare rilevanza per la Comunità intraprese su iniziativa della Commissione svolgono un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. [...]; considerando che tali misure dovrebbero in primo luogo promuovere la cooperazione transnazionale e l'innovazione strategica;

(16) considerando che il Fondo contribuisce anche al sostegno dell'assistenza tecnica e delle azioni innovative, di preparazione, sorveglianza, valutazione e controllo, secondo gli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale);

(17) considerando che è opportuno determinare le competenze per l'adozione delle modalità di applicazione o prevedere norme transitorie;

(18) considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 deve essere abrogato;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Compiti**

Nell'ambito dei compiti assegnati al Fondo sociale europeo (in appresso «il Fondo») dall'articolo 123 del trattato e di quelli assegnati ai fondi strutturali a norma

PROPOSTA MODIFICATA

(13 bis) considerando che vanno previste disposizioni che garantiscano, nel caso di un'attuazione decentrata degli interventi del Fondo, che si tenga conto in misura sufficiente delle priorità comunitarie nel settore della politica sociale e occupazionale; che ciò vale in particolare per la politica preventiva del mercato del lavoro e per la parità tra uomini e donne nella vita lavorativa;

(14) considerando che è necessario introdurre meccanismi che consentano ai gruppi locali, comprese le organizzazioni non governative, di accedere semplicemente e rapidamente al sostegno del Fondo per iniziative nel campo dell'emarginazione sociale, migliorando così la loro capacità operativa in tale settore;

Nell'ambito dei compiti assegnati al Fondo sociale europeo (in appresso «il Fondo») dall'articolo 123 del trattato e di quelli assegnati ai fondi strutturali a norma

PROPOSTA ORIGINALE

dell'articolo 130 B del trattato, come precisati e determinati dal regolamento (CE) n. ... (regolamento generale), il Fondo fornisce il proprio sostegno a misure volte a sviluppare le risorse umane per promuovere un livello elevato di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, la crescita durevole e la coesione economica e sociale. In particolare, il Fondo contribuisce alle azioni intraprese nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e degli orientamenti annuali sull'occupazione.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Il Fondo sostiene e completa le attività degli Stati membri nei seguenti settori politici, in particolare nel contesto dei loro Piani pluriennali nazionali di azione per l'occupazione:

- a) sviluppo delle politiche attive del mercato del lavoro per combattere la disoccupazione, prevenire la disoccupazione di lunga durata maschile e femminile, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro che si reinseriscono nel mercato del lavoro;
- b) promozione dell'inserimento sociale e di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro;
- c) sviluppo dei sistemi di istruzione e di formazione nell'ambito di una strategia volta a promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita allo scopo di migliorare e sostenere l'adattabilità a nuove collocazioni, la mobilità e l'inserimento nel mercato del lavoro;
- d) miglioramento dei sistemi volti a promuovere una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, a incentivare l'innovazione e l'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, a sostenere le attività imprenditoriali e la creazione di posti di lavoro e a rafforzare il potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia;
- e) miglioramento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e alla creazione di imprese, nonché riducendo la segregazione verticale ed orizzontale nel mercato del lavoro.

PROPOSTA MODIFICATA

dell'articolo 130 B del trattato, come precisati e determinati dal regolamento (CE) n. ... (regolamento generale), il Fondo fornisce il proprio sostegno a misure volte ad impedire e a combattere la disoccupazione nonché a sviluppare le risorse umane per promuovere un livello elevato di protezione sociale e la piena occupazione, la crescita durevole e la coesione economica e sociale. In particolare, il Fondo contribuisce alle azioni intraprese nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e degli orientamenti annuali sull'occupazione.

- a) sviluppo e promozione delle politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, prevenire la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro che si reinseriscono nel mercato del lavoro;
- c) potenziamento e miglioramento dei sistemi di formazione professionale e di istruzione per agevolare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro nell'ambito di una strategia volta a promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, il miglioramento e il mantenimento dell'occupabilità, la promozione della mobilità professionale e il miglioramento dell'inserimento nel mercato del lavoro;
- d) miglioramento dei sistemi e attuazione delle misure volti a promuovere una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, l'incorporazione dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, il potenziamento delle attività imprenditoriali e della creazione di posti di lavoro e il rafforzamento delle qualifiche e del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia;
- e) misure specifiche per promuovere il miglioramento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e all'attività imprenditoriale, nonché riducendo la segregazione verticale ed orizzontale per sesso nel mercato del lavoro.

PROPOSTA ORIGINALE

2. Il Fondo contribuisce a promuovere iniziative locali di creazione di posti di lavoro, compresi i patti territoriali per l'occupazione.

3. Si tiene conto della dimensione sociale e della dimensione del mercato del lavoro della società dell'informazione, in particolare elaborando politiche e programmi per sfruttare il potenziale di nuova occupazione della società dell'informazione e garantire un accesso equo ai suoi servizi e vantaggi.

*Articolo 3***Attività ammesse**

1. Il sostegno finanziario del fondo è concesso essenzialmente alle attività seguenti:

a) assistenza alle persone:

i) istruzione e formazione professionale (tra cui formazione professionale equivalente alla scuola dell'obbligo), formazione di base, tra cui insegnamento e aggiornamento di conoscenze di base (compresa l'alfabetizzazione), orientamento e consulenza;

ii) aiuti all'occupazione e al lavoro autonomo;

iii) nel campo della ricerca, della scienza e dello sviluppo tecnologico, formazione post laurea e formazione di dirigenti e tecnici in istituti di ricerca e in aziende;

iv) sviluppo di nuove fonti di occupazione;

b) assistenza a strutture e sistemi:

i) sviluppo e miglioramento della qualità e dei contenuti dei sistemi di formazione, istruzione e qualifica, compresa la formazione degli insegnanti, dei formatori e del personale e il miglioramento dell'acquisizione di qualifiche;

PROPOSTA MODIFICATA

i) istruzione, apprendistati e formazione professionale (tra cui formazione professionale equivalente alla scuola dell'obbligo), formazione di base, tra cui insegnamento e aggiornamento di conoscenze di base (compresa l'alfabetizzazione), azioni per potenziare l'occupabilità nel mercato del lavoro, orientamento, consulenza e perfezionamento professionale continuo;

iv) sviluppo di nuove fonti di occupazione, in particolare nel settore dell'imprenditoria sociale;

i) sviluppo e miglioramento dei sistemi di formazione professionale e di istruzione nonché dei contenuti e della qualità dei servizi di qualifica in riferimento al mercato del lavoro, compresa la formazione degli insegnanti, dei formatori e del personale e il miglioramento dell'accesso dei lavoratori alla formazione e all'acquisizione di qualifiche;

PROPOSTA ORIGINALE

- ii) ammodernamento e miglioramento dell'efficienza dei servizi di collocamento;
- iii) sviluppo dei legami tra il mondo del lavoro e gli istituti di istruzione, formazione e ricerca;
- iv) sviluppo dei sistemi di programmazione ed anticipazione delle tendenze del mercato del lavoro e delle esigenze di qualificazione, in particolare in rapporto con nuove modalità di lavoro e nuove forme di organizzazione del lavoro;

c) misure di accompagnamento:

- i) assistenza nella prestazione di servizi ai beneficiari, tra cui la prestazione di servizi ed attrezzature per l'assistenza a persone non autonome, per la sanità e per l'assistenza giuridica;
- ii) incremento delle capacità, in particolare per agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro;
- iii) sensibilizzazione, informazione e pubblicità.

2. Le attività di cui al paragrafo 1 possono essere combinate o completate nell'ambito di un approccio di percorso all'inserimento nel mercato del lavoro.

3. Il Fondo può finanziare attività a norma dell'articolo 21 e dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale)

PROPOSTA MODIFICATA

- iv) sviluppo dei sistemi di programmazione e anticipazione delle tendenze del mercato del lavoro e delle esigenze di qualificazione, in particolare in rapporto con nuove modalità di lavoro e nuove forme di organizzazione del lavoro, tenendo conto dell'esigenza di conciliare la famiglia e la vita lavorativa e di agevolare la transizione flessibile dalla vita lavorativa alla pensione;

- ii) promozione dello sviluppo socio-educativo per agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro;

3. Il Fondo può finanziare attività a norma del secondo sottoparagrafo dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale)

*Articolo 4***Concentrazione dell'intervento**

1. Al fine di raggiungere la massima efficacia del sostegno erogato dal Fondo, gli interventi in ciascun settore prioritario definito dall'articolo 2, paragrafo 1, sono concentrati per coprire un numero limitato di settori o temi e si rivolgono alle esigenze più importanti e alle operazioni più efficaci, in debita considerazione delle valutazioni ex ante pertinenti. Per sostenere tali esigenze ed operazioni, occorre utilizzare tassi variabili di cofinanziamento, entro i limiti definiti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale).

1. Al fine di raggiungere la massima efficacia del sostegno erogato dal Fondo, gli interventi in ciascun settore prioritario definito dall'articolo 2, paragrafo 1, sono concentrati sui temi e sulle esigenze più importanti e sulle operazioni più efficaci, in debita considerazione delle valutazioni ex ante pertinenti. Per sostenere tali esigenze ed operazioni, occorre utilizzare tassi variabili di cofinanziamento, entro i limiti definiti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale).

PROPOSTA ORIGINALE

2. La programmazione degli interventi del Fondo, tenuto conto dei risultati delle valutazioni ex ante, assicura l'attuazione di provvedimenti relativi a ciascuno dei cinque settori programmatici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) ad e). Gli stanziamenti del Fondo disponibili per l'intervento in questione si concentrano in maniera particolare sui settori programmatici definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e).

Ove le dimensioni finanziarie del programma siano insufficienti per sostenere interventi programmatici efficaci in ciascuno dei cinque settori programmatici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la strategia elaborata nella programmazione delle attività finanziate dal Fondo deve comunque prendere esplicitamente in considerazione tutti i settori programmatici suddetti.

3. La programmazione degli interventi del Fondo prevede inoltre che almeno l'1 % degli stanziamenti del Fondo destinati all'intervento di cui trattasi siano disponibili, a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale), per la distribuzione, da parte di organizzazioni intermedie, di piccoli sussidi con disposizioni speciali di accesso per le organizzazioni non governative.

PROPOSTA MODIFICATA

3. La programmazione degli interventi del Fondo prevede inoltre che almeno l'1 % degli stanziamenti del Fondo destinati all'intervento di cui trattasi siano disponibili, a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. .../... (regolamento generale), per la distribuzione, da parte di organizzazioni intermedie, di piccoli sussidi destinati in particolare a progetti locali, privilegiando le organizzazioni non governative e i partenariati locali con la partecipazione di organizzazioni non governative. A tal fine occorre prevedere disposizioni speciali di accesso per le organizzazioni non governative.

*Articolo 5***Iniziativa comunitaria**

1. Conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale), il Fondo, nel rispetto dell'articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento, contribuisce all'attuazione dell'iniziativa comunitaria per la lotta alla discriminazione e alle disparità nell'accesso al mercato del lavoro.

2. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale), le decisioni relative al contributo del Fondo all'iniziativa comunitaria possono ampliare il campo di applicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento per coprire misure finanziabili sulla base dei regolamenti (CE) n. [FESR, FEAOG, SFOP] del Consiglio, in modo da consentire l'attuazione di tutte le misure previste dall'iniziativa.

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 6***Azioni innovative e assistenza tecnica**

1. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale), la Commissione può finanziare azioni di preparazione, sorveglianza e valutazione, negli Stati membri o a livello comunitario, necessarie per la realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento, vale al dire:

- a) azioni di carattere innovativo e progetti pilota aventi per oggetto i mercati del lavoro, l'occupazione e la formazione professionale;
- b) studi e scambi di esperienze con effetto moltiplicatore;
- c) assistenza tecnica connessa alla preparazione, alla sorveglianza e alla valutazione, nonché al controllo delle azioni finanziate dal Fondo;
- d) azioni destinate, nell'ambito del dialogo sociale, al personale delle imprese in due o più Stati membri, aventi per oggetto il trasferimento di conoscenze specifiche relative ai settori d'intervento del Fondo;
- e) informazione delle parti interessate, dei destinatari finali della partecipazione del Fondo e del pubblico in generale.

2. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. ... [generale], il campo di applicazione delle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo può essere ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi, alle misure finanziabili in forza dei regolamenti (CE) n. [FESR, FEAOG, SFOP], al fine di attuare tutte le misure previste dalle azioni innovatrici interessate.

*Articolo 7***Domande di contributo**

Le domande di contributo del Fondo sono accompagnate da un modulo informatizzato elaborato dalla Commissione, previa consultazione degli Stati membri, ove sono indicate le caratteristiche di ogni azione, in modo da poterla seguire dall'impegno di bilancio fino al pagamento finale.

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 8***Modalità di applicazione**

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale).

*Articolo 9***Disposizioni transitorie**

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale) si applicano, in quanto di ragione, al presente regolamento.

*Articolo 10***Clausola di riesame**

Su proposta della Commissione il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Il Consiglio delibera sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 130 D del trattato.

*Articolo 11***Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 4255/88 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.